

# Asilo Infantile di Villafranca Piemonte



## Statuto dell' Associazione Asilo infantile di Villafranca Piemonte

### Capo I

#### Origine - scopo dell'Ente - mezzi disponibili

##### Articolo 1

L'Asilo Infantile sorse in Villafranca Piemonte oltre 150 anni or sono per volontà della Comunità e di un gruppo di cittadini benefattori che successivamente coinvolsero una base più ampia e cioè i soci azionisti.

##### Articolo 2

L'Asilo venne eretto in Ente morale con decreto reale del 26.12.1856. Le finalità dell'istituzione vennero fissate nel regolamento che all'art. 1 precisava che l'Asilo aveva per scopo "l'educazione primaria dei fanciulli di ambo i sessi abitanti nel Comune" avendo presente che tale educazione non poteva prescindere anche e soprattutto da quella religiosa perché sulla religione erano essenzialmente basati i principi della popolazione del Piemonte dell'epoca ed in specie di quella contadina costituente la quasi totalità del Comune di Villafranca Piemonte. L'Associazione è denominata "Asilo Infantile di Villafranca Piemonte" ed ha sede in Villafranca Piemonte, Via Badariotti Oytana civico n. 11.

##### Articolo 3

L'Ente Asilo Infantile di Villafranca Piemonte non ha scopo di lucro. Scopo dell'Ente Asilo Infantile di Villafranca Piemonte è quello di accogliere i bambini, anche svantaggiati fisicamente, di ambo i sessi residenti in Villafranca Piemonte ed eventualmente in comuni limitrofi, di età compatibile con la scuola materna, e di provvedere all'educazione globale della persona del bambino secondo la visione cristiana della vita.

##### Articolo 4

L'Ente ha patrimonio immobiliare elencato nell'allegato "A" allo Statuto e la sede dell'Ente, individuata in Villafranca Piemonte, Via Badariotti Oytana civici nn. 11- 13- 15 costituisce il fondo di dotazione indisponibile.

Le eventuali modifiche al patrimonio immobiliare in conseguenza di alienazioni o nuove acquisizioni non costituiscono modifica allo Statuto. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Ente provvede con le rette delle famiglie degli alunni, con le quote degli Associati, con i propri redditi derivanti dal patrimonio di cui alla dichiarazione allegata al presente Statuto, con proventi derivanti da contributi di persone e di Enti e con lasciti e donazioni. L'Ente potrà stipulare convenzioni economiche con altri Enti pubblici o privati. È vietata, in qualsiasi caso, la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, riserve ecc. durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione non sia imposta dalla legge.

##### Articolo 5

L'Ente Asilo Infantile di Villafranca Piemonte aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e fa proprie le norme contenute nel Regolamento Generale delle Scuole Materne aderenti.

### Capo II

#### Organi dell'Ente - Compiti ed attribuzioni

##### Articolo 6

Sono organi amministrativi dell'Ente:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 7**

L'Assemblea dei Soci

Può diventare socio dell'Ente qualunque persona fisica o giuridica che ne faccia apposita richiesta nel modo previsto dal presente statuto. Tra i soci vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

In questo senso fanno parte dell'Assemblea dei Soci tutte le persone di maggiore età, d'ambosessi, che concorrono allo sviluppo dell'Ente con la volontaria sottoscrizione della quota associativa annuale; detta quota associativa, come qualunque contributo associativo, è da considerarsi intrasmissibile e non rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità con lo statuto, obbligano i soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla accettazione da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Fa parte di diritto dell'Assemblea dei Soci il titolare della Parrocchia del comune di Villafranca P.te, "S.S. Maria Maddalena e Stefano", qualora abbia versato la quota associativa.

Ai Soci è richiesto di condividere e di collaborare al miglior raggiungimento dell'obiettivo educativo che si propone la scuola e di versare, nel termine stabilito, la quota annuale di associazione.

L'importo delle quote associative dei Soci viene stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Viene meno la condizione di Socio nei seguenti casi:

- per decadenza, quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale o quando non si interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea; la decadenza viene pronunciata dal C.d.A. ai sensi dell'Art. 17

- per dimissioni volontarie;

- per esclusione conseguente a comportamenti del Socio in contrasto con gli obiettivi educativi della Scuola, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

## **Articolo 8**

Le competenze dell'Assemblea dei Soci sono le seguenti:

1. elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione;

2. approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

3. stabilire eventuali modifiche statutarie;

4. accettare lasciti o donazioni.

5. Acquistare od alienare beni immobili; le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Delibera la quota associativa;

## **Articolo 9**

L'Assemblea dei Soci è convocata annualmente, per l'approvazione del bilancio, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso scritto unitamente all'Ordine del Giorno, inviato con lettera semplice almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e affisso all'albo dell'Ente. Un decimo dei componenti dell'Assemblea, oppure un decimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea stessa. Il Presidente fissa la data dell'Assemblea entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea nomina al suo interno il Presidente.

## **Articolo 10**

Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, sono presenti la metà dei Soci.

In seconda convocazione, che potrà essere fissata a distanza di 1 ora dalla prima convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Per deliberare la modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutti i soci hanno diritto di voto in caso di approvazione e modifica dello statuto, di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le delibere concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Un Socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro Socio.

Ogni Socio non può avere più di una delega.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 11**

Il Consiglio di Amministrazione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti di cui tre o cinque eletti dall'Assemblea dei Soci e da scegliersi tra i suoi componenti, uno nominato dal Comune ed uno di diritto nella persona del Parroco pro tempore della Parrocchia S.S. Maria Maddalena e Stefano di Villafranca P.te, purchè abbia la qualifica di socio o di un suo delegato che abbia anche lui la qualifica di socio. Qualora il Parroco non abbia o perda la qualifica di socio, l'Assemblea sceglierà tra i soci un altro componente del Consiglio di Amministrazione. La composizione numerica del Consiglio di Amministrazione è demandata all'Assemblea dei Soci che, nella seduta di nomina del Consiglio, eleggerà tre o cinque componenti a suo insindacabile giudizio.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### **Articolo 12**

Decadono dalla carica di Consigliere coloro che sono dimissionari o sono assenti dalle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificati motivi.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, se nominato dall'Assemblea dei Soci, è sostituito dal Socio che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti.

#### **Articolo 13**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno.

Esso è convocato dal Presidente a mezzo di idonea comunicazione, da recapitarsi ai Consiglieri almeno 8 giorni prima di quello prefissato per la riunione.

In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri; il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro venti giorni dalla data della richiesta.

#### **Articolo 14**

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei voti degli intervenuti.

#### **Articolo 15**

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.

#### **Articolo 16**

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Devono essere pubblicati per almeno 10 giorni all'albo dell'Ente.

#### **Articolo 17**

Il Consiglio di Amministrazione:

vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente;

provvede all'amministrazione della scuola e al suo regolare funzionamento;

redige il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

elabora il regolamento amministrativo e del servizio scolastico - educativo;

propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto ed al regolamento;

provvede all'assunzione ed alla disciplina del personale;

stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti;

delibera sulle domande di frequenza;

stabilisce le rette di frequenza degli alunni;

delibera, in genere, su quanto non sia di competenza dell'Assemblea.

decide sull'accettazione di nuovi soci e sulla loro decadenza a sensi dell' art. 7

## **Articolo 18**

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno a maggioranza, il Presidente ed il Vicepresidente. L'elezione del Presidente è valida se viene fatta con l'intervento di tutti i Consiglieri in carica ed ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti, a parità di voti prevale l'età, ed è proclamato Presidente chi ha conseguito la maggioranza dei voti.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere di Amministrazione sono gratuite.

Il Consiglio nomina inoltre il Segretario ed il Tesoriere i quali presteranno, preferibilmente se possibile, l'opera in modo gratuito; queste funzioni possono venire disimpegnate da componenti del Consiglio stesso e possono anche essere unificate. Il Segretario ed il Tesoriere rimangono in carica a tempo indeterminato; possono essere sostituiti per dimissioni degli interessati o per deliberazione del Consiglio.

## **Articolo 19**

Il Presidente.

rappresenta a tutti gli effetti l'Ente ed in particolare:

1. convoca l'Assemblea dei Soci e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
2. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
3. sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
4. rappresenta l'Ente in giudizio con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
5. vigila e dirige tutta l'attività dell'Ente, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
6. sottoscrive con il Tesoriere gli ordini d'incasso e pagamento.
7. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepresidente, con tutti i poteri e le attribuzioni.

## **Articolo 20**

Il Segretario

Al Segretario compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, la raccolta e la conservazione degli Atti Ufficiali dell'Ente ed il disbrigo della corrispondenza. Terrà inoltre, d'intesa con il Presidente, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme ed il Tesoriere.

## **Articolo 21**

Il Tesoriere

custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che dovranno essere regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci.

## **Capo III**

### **disposizioni finali**

## **Articolo 22**

Attività dell'Ente

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Ente potrà assumere altre attività di carattere socio - educativo, sempre senza scopo di lucro.

## **Articolo 23**

Scioglimento dell'Ente

Per lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio è necessaria la convocazione di un'apposita assemblea dei Soci e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno tre quarti dei Soci stessi.

La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo dei Soci. In caso di scioglimento o cessazione dell'Ente, tutto il patrimonio passerà ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

## **Articolo 24**

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre;

Entro il 31 maggio di ogni anno l'assemblea dei Soci approva il bilancio dell'esercizio precedente.

## **Articolo 25**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme generali, previste nel Codice Civile e le disposizioni legislative in materia socio - assistenziale